

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59

Categoria I Classe VIII

---

---

**OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di Comandante la Polizia Locale. Rettifica delibera di G.C. n. 185 dell'11.09.2009.**

---

---

L'anno **2010** il giorno **20** del mese di **aprile** alle ore **13,45** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è oggi riunita la Giunta comunale, sotto la presidenza del Sindaco Avv. **FILOMENA BILANCIO**, con l'intervento dei signori:

1. <b>Giuseppe Approvato</b>	4. <b>Rocco Capasso</b>
2. <b>Antonio Chiacchio</b>	5. <b>Gennaro Pezzullo</b>
3. <b>Angelo Campanile</b>	6. <b>Domenico Maietta</b>

Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario comunale dott. **LORENZO CAPUANO**:

**LA GIUNTA**

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere espresso dal Segretario Generale, in esecuzione della nota sindacale prot. n. 10812 del 09.06.2009;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

**DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE**

Proponente: Assessore al Personale Avv. Rocco Capasso

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di Comandante la Polizia Locale. Rettifica delibera di G.C. n. 185 dell'11.09.2009.**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 02.01.2008 fu dato avvio alla procedura per la copertura di un posto di Comandante la Polizia Locale – cat. D3, con la previa comunicazione, prima di bandire il relativo concorso pubblico, inviata all'Agenzia della Campania per il Lavoro, ai sensi dell'art. 34bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'area, livello e sede di destinazione per il quale si intendeva bandire il concorso nonché, le funzioni e le specifiche idoneità richieste, al fine di consentire la eventuale assegnazione di personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi di cui all'art. 34 del predetto D. Lgs. 165/2001;
- con determinazione del Responsabile del Settore Personale n. 26 del 30.04.2009, preso atto che la suddetta procedura si era esaurita senza che fosse pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia della Campania per il Lavoro, si procedette ad indire il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, del detto posto in organico;
- l'avviso pubblico per il detto concorso fu pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana a far data dal 15.05.2009, mentre il bando di concorso integrale fu reso disponibile sul sito internet dell'Ente nonché sul B.U. della Regione Campania;
- al protocollo generale dell'Ente, fino a tutto il 29.06.2009, pervennero n. 109 buste chiuse riportanti la dizione inerente le domande di partecipazione al detto concorso;
- con la deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 15.07.2009 si procedette alla costituzione di un gruppo di lavoro, nelle persone dei dipendenti dott. Bruno D'Errico e P.I. Giuseppe Capuano, perché lo stesso provvedesse alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati al concorso, nonché a tutti gli adempimenti di cui all'art. 17 del regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
- giusta deliberazione della Giunta comunale n. 185 dell'11.09.2009, furono ammessi a partecipare al concorso pubblico n. 98 candidati, di cui 5 ammessi con riserva, mentre furono esclusi dalla partecipazione n. 11 candidati, sulla base della verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, effettuata dal gruppo di lavoro incaricato;
- in particolare, tra i requisiti verificati per l'ammissione vi era la rispondenza del titolo di studio dichiarato dai candidati a quello richiesto dal bando di concorso, ossia «Laurea quadriennale in Giurisprudenza ed equipollenti; per i laureati nuovo ordinamento Laurea specialistica (3+2) nella stessa disciplina di cui sopra ed equipollenti»;
- erroneamente, per il candidato dott. Salvatore Borgese, nato a Napoli il 19 maggio 1972, il quale nella propria domanda aveva dichiarato di possedere il titolo di studio della Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento), sulla scheda compilata dal gruppo di lavoro veniva indicato «da ammettere», mentre invece lo stesso andava escluso dalla partecipazione al concorso (così come invece veniva indicato per i candidati Filomena D'Errico, Andrea Cicolecchia, Pasquale Abate e Domenico Picardi, i quali tutti avevano dichiarato il possesso dello stesso titolo di studio) attesa la non equipollenza del titolo di studio posseduto con la Laurea in Giurisprudenza, in considerazione del fatto che, ai sensi del disposto del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del Decreto Interministeriale 20 maggio 1991 e del Decreto Interministeriale 5 maggio 2005, sono equipollenti alla Laurea in Giurisprudenza i



solli diplomi di Laurea in Scienze Politiche e Scienze dell'Amministrazione (vecchio ordinamento) e le lauree specialistiche del nuovo ordinamento della classe CLS-22/S;

- in conseguenza del suddetto errore, il dott. Salvatore Borgese risultava inserito tra i candidati ammessi a partecipare al concorso di cui all'elenco allegato alla suddetta deliberazione di G.C. n. 185 dell'11.09.2009;
- nel corso delle procedure concorsuali e, precisamente, a seguito della correzione della seconda prova scritta, la Commissione giudicatrice del predetto concorso pubblico, nell'ambito del passaggio alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che avevano superato la suddetta prova, giusto verbale n. 5 dell'8 marzo 2010, rilevava la non corrispondenza del titolo di studio dichiarato dal dott. Salvatore Borgese a quello richiesto dal bando di concorso, rimettendo, ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento dei concorsi di questo Comune, ogni valutazione al dott. Bruno D'Errico, in qualità di responsabile della competente unità operativa che aveva effettuato l'istruttoria sulla ammissibilità delle domande al concorso in oggetto;
- lo stesso, verificata la giustezza del rilievo della Commissione, dava avvio, ai sensi dell'art. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento finalizzato all'esclusione del dott. Salvatore Borgese dal concorso pubblico in parola, non risultando lo stesso in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, giusta nota prot. n. 5067 del 16.03.2010, di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale, tra l'altro, veniva indicata all'interessato la possibilità di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione;
- dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale veniva inviata la comunicazione, si rileva che la stessa veniva ricevuta il giorno 22.03.2010;
- in data 12 aprile 2010, con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 6492, il dott. Salvatore Borgese, ha presentato una propria memoria in merito al procedimento avviato;

Vista ora la nota prot. n. 6771 del 15.04.2010, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale il dott. Bruno D'Errico, quale responsabile del procedimento, dopo aver controdedotto ai rilievi presentati dal dott. Salvatore Borgese nella sua memoria prot. n. 6492 del 12.04.2010, ai sensi dell'art. 17, penultimo comma, del regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, ha trasmesso la detta relazione al sottoscritto ai fini della formulazione della relativa proposta di deliberazione di esclusione dal concorso del dott. Salvatore Borgese, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale;

Ritenute condivisibili le controdeduzioni formulate nella suddetta nota prot. n. 6771 del 15.04.2010 allegata, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

Tutto quanto sopra premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria alla Giunta comunale per i conseguenti provvedimenti.

15.04.2010

Il Responsabile del Settore Personale  
Dott. Domenico Cristiano

L'ASSESSORE AL PERSONALE

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Settore Personale;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Tanto premesso:

PROPONE

Per i motivi tutti di cui in premessa, di prendere atto e fare propria la nota prot. n. 6771 del 15.04.2010 a firma del dott. Bruno D'Errico, quale responsabile del procedimento, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e, alla luce di quanto in essa contenuto, nonché della relazione istruttoria del Responsabile del Settore Personale, di rettificare la delibera di G.C. n.


185 dell'11.09.2009 e pertanto di escludere il candidato dott. Salvatore Borgese, nato a Napoli il 19 maggio 1972, dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Comandante la Polizia Locale – cat. D3;  
dare mandato al Responsabile del Settore di comunicare al dott. Borgese il presente provvedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addì 15/4/2010

IL CAPO SETTORE ISTRUTTORE

dott. Domenico Cristiano




Nel presupposto della veridicità e della esattezza di tutto quanto richiamato nella proposta, della regolarità e legittimità della procedura posta in essere, così come istruita e sottoscritta dal Responsabile del competente ufficio, nulla osta in ordine alla conformità allo Statuto e ai regolamenti del Comune in esecuzione della nota Sindacale prot. n. 10812 del 09.06.2009.

Addì 20/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Lorenzo Capuano



# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)



Del 15/04/2010 11.44.00

Al Responsabile del Settore Personale  
dott. Domenico Cristiano

p.c. al Segretario Generale  
dott. Lorenzo Capuano

S E D E

**OGGETTO:** Partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Funzionario – Comandante la Polizia Locale, presso questo Comune del dott. Salvatore Borgese. Conclusione della fase partecipativa del procedimento avviato con nota prot. n. 5067 del 16.03.2010.

Premesso che, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 185 dell'11.09.2009, sono stati ammessi a partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Funzionario – Comandante la Polizia Locale presso questo Comune, n. 98 candidati, di cui 5 ammessi con riserva, mentre sono stati esclusi dalla partecipazione n. 11 candidati, sulla base della verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, effettuata dal gruppo di lavoro incaricato con deliberazione della G.C. n. 167 del 15.07.2009, del quale il sottoscritto è il responsabile.

Che, in particolare, tra i requisiti verificati per l'ammissione vi era stata la rispondenza del titolo di studio dichiarato dai candidati a quello richiesto dal bando di concorso, ossia «Laurea quadriennale in Giurisprudenza ed equipollenti; per i laureati nuovo ordinamento Laurea specialistica (3+2) nella stessa disciplina di cui sopra ed equipollenti».

Che, inopinatamente ed erroneamente, per il candidato dott. Salvatore Borgese, nato a Napoli il 19 maggio 1972, il quale nella propria domanda aveva dichiarato di possedere il titolo di studio della Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento), sulla scheda compilata dal gruppo di lavoro veniva indicato «da ammettere», mentre invece lo stesso andava escluso dalla partecipazione al concorso (così come invece veniva indicato per i candidati Filomena D'Errico, Andrea Cicolecchia, Pasquale Abate e Domenico Picardi, i quali tutti avevano dichiarato il possesso dello stesso titolo di studio) attesa la non equipollenza del titolo di studio posseduto con la Laurea in Giurisprudenza, in considerazione del fatto che, ai sensi del disposto del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del Decreto Interministeriale 20 maggio 1991 e del Decreto Interministeriale 5 maggio 2005, sono equipollenti alla Laurea in Giurisprudenza i soli diplomi di Laurea in Scienze Politiche e Scienze dell'Amministrazione (vecchio ordinamento) e le lauree specialistiche del nuovo ordinamento della classe CLS-22/S.

Che in conseguenza del suddetto errore, il dott. Salvatore Borgese risultava inserito tra i candidati ammessi a partecipare al concorso di cui all'elenco allegato alla suddetta deliberazione di G.C. n. 185 dell'11.09.2009.

Che nel corso delle procedure concorsuali e, precisamente, a seguito della correzione della seconda prova scritta, la Commissione giudicatrice del predetto concorso pubblico, nell'ambito del passaggio alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che avevano superato la suddetta prova, giusto verbale n. 5 dell'8 marzo 2010, rilevava la non corrispondenza del titolo di studio dichiarato dal dott. Salvatore Borgese a quello richiesto dal bando di concorso, rimettendo, ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento dei concorsi di questo Comune, ogni valutazione al sottoscritto, in qualità

di responsabile della competente unità operativa che aveva effettuato l'istruttoria sulla ammissibilità delle domande al concorso in oggetto.

Verificata la giustezza del rilievo della Commissione, il sottoscritto dava avvio, ai sensi dell'art. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento finalizzato all'esclusione del dott. Salvatore Borgese dal concorso pubblico in parola, non risultando lo stesso in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, giusta nota prot. n. 5067 del 16.03.2010, di comunicazione di avvio del procedimento, nella quale, tra l'altro, veniva indicata all'interessato la possibilità di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Che dalla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale veniva inviata la comunicazione, si rileva che la stessa veniva ricevuta il giorno 22.03.2010.

Che in data 12 aprile 2010, con nota assunta al protocollo generale del Comune al n. 6492, il dott. Salvatore Borgese, ha presentato una propria memoria in merito al procedimento avviato.

Lo stesso in tale memoria ha confermato di essere in possesso della Laurea in Economia e Commercio, conseguita in vigenza del vecchio ordinamento universitario, presentando, in particolare, le osservazioni che di seguito si riassumono:

1) **sull'equipollenza dei titoli:** l'assunto dell'Ente circa la non equipollenza tra Laurea in Economia e Commercio e Laurea in Giurisprudenza sarebbe erroneo, in quanto, a dire dell'interessato, ai fini dell'espletamento dell'incarico di Comandante la Polizia Municipale, in mancanza di una contraria previsione normativa, la Laurea in Economia dovrebbe essere ritenuta equipollente a quella in Giurisprudenza, anche alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali (T.A.R. Sardegna, 23 dicembre 1997, n. 1930; T.A.R. Sicilia – Palermo, 21 marzo 2000, n. 407);

2) **sull'illegittimità della procedura di esclusione:** in quanto, a dire dell'interessato, non essendo intervenuta tale esclusione nella fase antecedente a quella della valutazione degli elaborati, ma solo dopo tale fase e solo su segnalazione da parte della Commissione esaminatrice, nelle cui competenze non sarebbe rientrato l'accertamento della regolarità dei requisiti di ammissione, la stessa interverrebbe tardivamente e in una fase della procedura in cui l'interessato avrebbe dimostrato l'adeguatezza del titolo di studio e la preparazione per l'espletamento dell'incarico oggetto del concorso (cfr. T.A.R. Lazio di Roma, Sez. III, 28 febbraio 1986, n. 640) ed infine la paventata estromissione sarebbe altresì viziata sotto il profilo motivazionale e procedurale, trattandosi in ogni caso di un provvedimento di ritiro in via di autotutela.

I rilievi del dott. Salvatore Borgese non appaiono condivisibili, alla luce delle seguenti considerazioni:

1) **sull'equipollenza dei titoli:** *ad abundantiam* la giurisprudenza si è pronunciata sul fatto che «il giudizio di equipollenza non è rimesso alla libera determinazione dell'Amministrazione, atteso che, una volta stabilito nel bando quali sono i titoli di studio richiesti, compresi quelli equipollenti, l'individuazione concreta di quali titoli possano essere ammessi per equipollenza è rimessa all'individuazione delle ipotesi indicate dalle norme disciplinanti la fattispecie.

L'equipollenza dei titoli di studio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, infatti, può essere riconosciuta solo da una norma di legge, norma che, peraltro, ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica (C.d.S. IV Sez. 27.2.1996 n. 188; 20.10.1997 n.1214; 20.12.1997 n.1213 e 18.5.1998 n.830; V Sez. 6.5.1998 n.469; 26.3.1982 n.258; VI Sez. 27.2.1991 n.109; T.A.R. Calabria. CZ, 10.9.1993 n. 797; T.A.R.Puglia, BA, I, 25.9.1998 n.740; T.A.R. Marche 16.1.1998 n.40)

Pertanto (...) l'Amministrazione, una volta stabilito nel bando i titoli ed i relativi equipollenti richiesti per l'ammissione, non ha più alcuna discrezionalità nella verifica dei requisiti di ammissione, essendo a tale riguardo vincolata, nello svolgimento di un'attività di accertamento, dalle norme che stabiliscono le equipollenze (C.d.S. IV 188/96 cit.)» (T.A.R. Lombardia, Sez. staccata di Brescia, n. 117 del 15.02.2000).

2) **sull'illegittimità della procedura di esclusione:** il rilievo non appare fondato in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l'Amministrazione, in qualsiasi fase della procedura, accertata la carenza dei requisiti specifici di ammissione in capo al candidato, è vincolata a disporre l'esclusione dal concorso e che il provvedimento di esclusione dal concorso non costituisce esercizio del potere di autotutela.

«La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che i provvedimenti di esclusione da un concorso a pubblico impiego, quand'anche adottati a prove concluse e fino all'immissione definitiva in ruolo, sono sufficientemente motivati con l'indicazione del requisito mancante negli aspiranti, non costituendo esercizio di potestà discrezionale né dovendo, pertanto, essere giustificati da ragioni di pubblico interesse attuale e concreto, come avviene allorché si intenda esercitare il potere di autotutela (cfr. Cons. Stato, IV, 4 marzo 1993 n. 239).

In sostanza, l'amministrazione non è tenuta ad accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'ammissione e, quindi, per l'utile partecipazione alle prove concorsuali in una fase temporale antecedente allo svolgimento delle prove stesse, potendo senz'altro compiere tale attività di verifica durante o addirittura al termine dell'*iter* procedimentale e prima della nomina dei vincitori.

Anzi, a ben vedere, la verifica dei requisiti in una fase endoprocedimentale successiva all'espletamento degli esami consente all'amministrazione procedente di spiegare detta attività di riscontro sulle sole posizioni dei concorrenti che hanno superato le prove, con indubbio ed evidente risparmio di attività amministrativa e conseguente attuazione del principio di economicità di cui all'art. 1 L. 241/1990.

Pertanto, la partecipazione alle prove scritte o la convocazione alle prove orali non costituisce circostanza idonea a far presumere che l'amministrazione abbia implicitamente espresso la volontà di ammettere il candidato al concorso atteso che per la sussistenza di un atto implicito occorre, in particolare, che dal comportamento dell'autorità si possa desumere in modo non equivoco la volontà provvedimentale attraverso un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto implicito e atto presupponente, nel senso che l'atto implicito deve essere un presupposto indefettibile (o l'unica conseguenza possibile) di quello espresso. Tale collegamento esclusivo e bilaterale nel caso di specie non sussiste in quanto, come evidenziato, la partecipazione alle prove scritte o la convocazione per le prove orali non presuppongono affatto che l'amministrazione procedente abbia manifestato la volontà di ammettere il candidato al concorso avendo riscontrato il possesso dei requisiti legittimanti la partecipazione» (T.A.R. Campania di Napoli, Sez. II, n. 5659 del 2004).

Alla luce di quanto sopra, risulta conclamata in capo al dott. Salvatore Borgese la mancanza del titolo di studio idoneo alla partecipazione al concorso di che trattasi e, pertanto, è da ritenersi concluso il procedimento amministrativo, avviato con la nota prot. n. 5067 del 16.03.2010, per quanto attiene alla fase di partecipazione dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 17, penultimo comma del regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, si trasmette la presente relazione ai fini della formulazione della relativa proposta di deliberazione di esclusione dal concorso del dott. Salvatore Borgese, da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, a seguito del cui atto si dovrà procedere agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del suddetto regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Bruno D'Errico



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv.to **Filomena Bilancio**

f.to Dott. **Lorenzo Capuano**

PER COPIA CONFORME: 22/04/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Lorenzo Capuano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/04/2010 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. Registro pubblicazioni n. 361

viene comunicata con lettera prot. n. 7241 in data 22/04/2010 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

È stata sottoposta al controllo del Difensore Civico, su richiesta dei Consiglieri Comunali nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 del D. Lgs. n. 267/2000).

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2010

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

non avendo il Difensore Civico comunicato di aver riscontrato vizi di legittimità entro quindici giorni dalla richiesta di controllo (art. 127, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Lorenzo Capuano**